

Legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2012¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 28 settembre 1956² concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 1a

2. In caso
di abusi

¹ Se constata che in un ramo o in una professione vengono di abusi ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni³ può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

² La dichiarazione di obbligatorio generale può in tal caso avere per oggetto le disposizioni in materia di retribuzione minima e la corrispondente durata del lavoro, i contributi ai costi d'esecuzione, i controlli paritetici nonché le sanzioni contro datori di lavoro e lavoratori inadempienti quali, in particolare, pene convenzionali e l'addossamento di spese di controllo.

1 FF 2012 3017
2 RS 221.215.311
3 RS 220

2. Legge federale dell'8 ottobre 1999⁴ sui lavoratori distaccati in Svizzera

Titolo

Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro

(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Art. 1, rubrica e cpv. 2 e 3 (nuovo)

Oggetto e definizione

² Essa disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni loro applicabili qualora violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni⁵ (CO).

³ La definizione di lavoratore è retta dal diritto svizzero (art. 319–362 CO).

Art. 1a (nuovo) Prova dell'attività lucrativa indipendente da parte di prestatori di servizi esteri

¹ I prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo. La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.

² In occasione del controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 i seguenti documenti:

- a. una copia della notifica di cui all'articolo 6 o una copia dell'autorizzazione rilasciata se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà all'obbligo di notifica o alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- b. il certificato di cui all'articolo 11^{bis} paragrafo 1 del regolamento (CEE) 574/72 (modulo E 101)⁶;
- c. una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto d'opera da eseguire in Svizzera; i documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

⁴ RS 823.20

⁵ RS 220

⁶ Regolamento (CEE) 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

³ Se il prestatore di servizi non può presentare i documenti indicati nel capoverso 2, l'organo di controllo gli impartisce un termine supplementare.

⁴ Se non sono in grado di determinare definitivamente l'attività lucrativa indipendente sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, gli organi di controllo richiedono informazioni e documenti supplementari.

⁵ La persona controllata e il suo mandante o il suo committente presentano agli organi di controllo, su richiesta, tutti i documenti che servono a dimostrare l'attività lucrativa dipendente della persona controllata e che forniscono informazioni sul rapporto contrattuale esistente.

Art. 1b (nuovo) Misure in caso di infrazione all'obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell'attività lucrativa indipendente

¹ L'organo di controllo può notificare all'autorità cantonale competente, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera d, le seguenti persone:

- a. le persone che entro il termine supplementare impartito non presentano i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;
- b. le persone che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile.

² L'autorità cantonale può ordinare l'interruzione dell'attività e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l'ordine di interrompere l'attività non hanno effetto sospensivo. Per il resto, la procedura è retta dal diritto cantonale.

³ L'interruzione dell'attività dura:

- a. per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non siano presentati i documenti di cui all'articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;
- b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: finché il loro datore di lavoro non sia identificato.

Art. 7 cpv. 2

² Il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

Art. 9 cpv. 2 e 3

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- a. per infrazioni all'articolo 1a capoverso 2, per infrazioni di lieve entità all'articolo 2 e per infrazioni agli articoli 3 e 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;

si applica l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo;

- b. per infrazioni all'articolo 2 che non siano di lieve entità, per infrazioni ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 o per il mancato pagamento di multe passate in giudicato, vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- c. per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO⁸ da parte di datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 5000 franchi; si applica l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
- d. adossare totalmente o parzialmente alle imprese o alle persone inadempienti i costi dei controlli.

³ L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell'economia e all'organo di controllo competente secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera a. La Segreteria di Stato dell'economia tiene un elenco delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'elenco è pubblico.

Art. 12 cpv. 1 lett. c e d (nuove)

¹ Chiunque:

- c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera b;
- d. impiega lavoratori in Svizzera e viola sistematicamente e per fine di lucro le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO⁹;

è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un delitto per il quale il Codice penale¹⁰ commina una pena più grave.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 313.0

⁸ RS 220

⁹ RS 220

¹⁰ RS 311.0